



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 3

2^a COMMISSIONE PERMANENTE (Giustizia)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

40^a seduta: mercoledì 15 novembre 2006

Presidenza del presidente SALVI

I N D I C E

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(579) *CAPRILI. – Norme sull'istituzione del luogo elettivo di nascita*

(684) *IZZO. – Norme sull'istituzione del luogo elettivo di nascita*

(928) *COSTA. – Disciplina della dichiarazione della nascita avvenuta in struttura sanitaria ubicata in comune diverso da quello di residenza dei genitori*

(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE Pag. 3

BONATO, *sottosegretario di Stato per l'interno* 3

* VANO (*RC-SE*), *relatrice* 3

ALLEGATO (*contiene i testi di seduta*) 5

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democrazia Cristiana-Partito repubblicano italiano-Indipendenti-Movimento per l'Autonomia: DC-PRI-IND-MPA; Forza Italia: FI; Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti Italiani: IU-Verdi-Com; Lega Nord Padania: LNP; L'Ulivo: Ulivo; Per le Autonomie: Aut; Rifondazione Comunista-Sinistra Europea: RC-SE; Unione dei Democraticicristiani e di Centro (UDC): UDC; Misto: Misto; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-Italiani nel mondo: Misto-Inm; Misto-L'Italia di mezzo: Misto-Idm; Misto-Partito Democratico Meridionale (PDM): Misto-PDM; Misto-Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.

I lavori hanno inizio alle ore 15,20.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(579) **CAPRILI.** – *Norme sull'istituzione del luogo elettivo di nascita*

(684) **IZZO.** – *Norme sull'istituzione del luogo elettivo di nascita*

(928) **COSTA.** – *Disciplina della dichiarazione della nascita avvenuta in struttura sanitaria ubicata in comune diverso da quello di residenza dei genitori*

(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione congiunta dei disegni di legge nn. 579, 684 e 928.

Come i colleghi ricordano, i disegni di legge sono stati già esaminati dalla nostra Commissione nella seduta del 10 ottobre scorso, in sede referente, ed è stato approvato un testo unificato, che sarà pubblicato in allegato ai Resoconti della seduta odierna. Successivamente, la Commissione ha chiesto la riassegnazione dei provvedimenti in sede deliberante, che è stata disposta dal Presidente del Senato in data 6 novembre.

Propongo di acquisire l'*iter* già svolto alla nuova fase procedurale e di adottare quale testo unificato sul quale svolgere la discussione l'articolato approvato in sede referente.

Poiché non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Ha facoltà di parlare la relatrice, senatrice Vano.

VANO, *relatrice.* Signor Presidente, mi rimetto alla relazione già svolta in sede referente.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare, ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

BONATO, *sottosegretario di Stato per l'interno.* Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli.

(Il Presidente procede alla verifica del numero legale).

Poiché la Commissione non è in numero legale, sospendo brevemente i nostri lavori.

I lavori, sospesi alle ore 15,25, sono ripresi alle ore 15,35.

Riprendiamo i nostri lavori.

Passiamo alla votazione degli articoli.

(Il Presidente procede alla verifica del numero legale).

Colleghi, poiché la Commissione non è in numero legale, apprezzate le circostanze, rinvio la discussione congiunta dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 15,37.

ALLEGATO

DISEGNI DI LEGGE NN. 579, 684 E 928

d'iniziativa dei senatori Caprili; Izzo; Costa

«Norme sull'istituzione del luogo elettivo di nascita»**«Norme sull'istituzione del luogo elettivo di nascita»****«Disciplina della dichiarazione della nascita avvenuta in struttura sanitaria ubicata in comune diverso da quello di residenza dei genitori»**TESTO ACCOLTO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REFERENTE
PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 579, 684 E 928

Art. 1.

(Istituzione del luogo elettivo di nascita)

1. Allo scopo di tutelare il diritto della persona al riconoscimento del luogo di origine della propria famiglia, è attribuita congiuntamente ai genitori o, in caso di inesistenza, di lontananza, di incapacità o di altro impedimento che renda impossibile ad uno dei genitori l'esercizio del diritto di cui alla presente disposizione, all'altro genitore, la facoltà di indicare nella dichiarazione di nascita di cui all'articolo 30, comma 1, del regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, da rendere ai soggetti competenti per legge, il luogo elettivo di nascita del bambino, in aggiunta al luogo effettivo dove la nascita è avvenuta o al luogo di nascita convenzionalmente stabilito dagli articoli 38, 39 e 40 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e da ogni altra norma di legge.

2. Il luogo elettivo di nascita può essere individuato esclusivamente nel comune italiano di residenza dei genitori o, secondo quanto previsto al comma 1, di residenza del genitore che può esercitare il diritto di cui alla presente legge. Qualora i genitori risiedano in comuni diversi, il luogo elettivo di nascita viene stabilito di comune accordo. In mancanza di accordo, il comune di nascita da dichiarare potrà essere soltanto quello dove è effettivamente avvenuta la nascita. Agli effetti della presente legge, la residenza è da intendersi secondo la nozione di cui all'articolo 43, secondo comma, del codice civile.

3. L'ufficiale dello stato civile del luogo effettivo di nascita, o quello competente nei casi previsti dagli articoli 38, 39 e 40 del regolamento di

cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e da ogni altra norma di legge, riceve la dichiarazione di cui al comma 1 e la trasmette d'ufficio, entro tre giorni, all'ufficiale dello stato civile del luogo elettivo di nascita. Quest'ultimo provvede all'annotazione del luogo elettivo di nascita nell'archivio di cui all'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, nonché in ogni altro atto e registro dello stato civile, previo accertamento nei modi di legge della qualità del soggetto che ha reso la dichiarazione di nascita e della veridicità di quanto da esso dichiarato. In ogni caso, gli atti dello stato civile conservano l'iscrizione del luogo di nascita effettivo e dell'avvenuto esercizio della facoltà di cui al comma 1.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai nati all'estero.

Art. 2.

(Adeguamento delle norme regolamentari)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, adotta le modifiche alle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, rese necessarie dall'introduzione delle norme contenute nella presente legge.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono emanate le disposizioni concernenti l'adeguamento dei modelli dei documenti di identità e delle certificazioni di nascita, anagrafiche e di stato civile rese necessarie dall'introduzione delle norme contenute nella presente legge.

